

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 226/22/2011

FATTO E DIRITTO

Con ricorso prodotto in data 02/12/2009 il Sig. To. Sa. impugna il provvedimento Prot. n.2009/91843 del 19/09/2009 con cui l'Ufficio ha espresso il diniego alla definizione dei carichi di ruolo post riforma ai sensi dell'art.12 della L. 289/2002, per insufficiente versamento delle somme dovute, con ripresa della ordinaria riscossione dei ruoli originari, fatte salve le somme versate, considerate acconti dell'importo complessivo iscritto a ruolo.

Con controdeduzioni depositate in data 29/01/2010 si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 che chiede il rigetto del ricorso sostenendo la mancata definizione da parte del ricorrente della procedura di condono prevista dall'art. 12 della citata legge in quanto è stata pagata una somma parziale del complessivo debito.

All'udienza del 11/10/2011 la Commissione visti gli atti ed esaminato il ricorso lo respinge perché diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n.289 in esame, infatti, manca nell'articolo 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria. Da ciò consegue che l'omesso pagamento della somma integrale dovuta provoca la perdita dell'opportunità di usufruire della definizione agevolata. Nel caso di specie il contribuente ammette di non aver versato la seconda rata, pertanto il versamento di un importo inferiore a quello dovuto ai fini della sanatoria costituisce causa ostativa al perfezionamento della sanatoria e comporta la decadenza dal beneficio. Infatti la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 125/E/2005, conferma in toto quanto già espresso nella Circolare 12/05/2003, n. 28/E, ribadendo, testualmente, che "il contribuente che alle scadenze di legge versa solo in parte gli importi dovuti - a fortiori qualora non li versi affatto - decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando siano versate integralmente le somme dovute e sia rispettata la scadenza prevista dalla legge", perché, (diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289/2002 in esame, infatti, manca nell'art. 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria"

La commissione, inoltre, evidenzia che

- Con Ordinanza n. 17600 del 23 agosto 2011 (ud. del 6 luglio 2011) la Corte di Cassazione ha confermato che - nell'ipotesi di definizione ex art. 9-bis, L. n. 289/2002 - il mancato pagamento di una rata successiva alla prima determina l'inammissibilità della domanda di definizione. "Al condono L. n. 289 de 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 16 in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v. Cass., 23/10/2006, n. 22788. V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410; Cass., 22/3/2006, n. 6370)" (cfr. Corte cass. 5° sez. 6.10.2010 n. 20745; id. 23.7.2010 n. 17396, in motivazione).

con Ordinanza n. 20966 dell'11 ottobre 2010 (ud. del 6 luglio 2010), la Corte di Cassazione ha chiuso le porte ad ogni diversa interpretazione, in ordine alla definizione degli omessi versamenti ai sensi dell'art. 9-bis, della L. n. 289 del 2002. Per la Corte di Cassazione, "la tesi dell'amministrazione appare palesemente fondata in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R. dato che la sostituzione dell'obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l'istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente".

con Sentenza n.19681 del 27/09/2011 la corte di Cassazione ha sancito che non si realizza il condono se non si versano le rate successive alla prima. La Sezione Tributaria ha rilevato inoltre che la domanda del contribuente rappresenta un "elemento indefettibile" del condono e che il perfezionamento della relativa procedura deve essere valutato in relazione alla citata istanza: da ciò consegue che l'omesso pagamento della somma integrale dovuta sulla base di detta domanda provoca l'inefficacia della stessa, nonché la perdita dell'opportunità di usufruire della definizione agevolata.

La Commissione, quindi, per quanto anzi esposto rigetta il ricorso Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate